



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA 231

Comunicazione AS/S/2121 del 14/04/2021 a cura di Davide Ceccato

**COVID-19 –
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, 6 APRILE –
COMMENTO DI CONFINDUSTRIA**

Il 6 aprile 2021 è stato siglato dalle parti sociali l'aggiornamento del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*. L'aggiornamento era stato più volte sollecitato da Confindustria al fine di acquisire formalmente le novità normative e scientifiche (previsioni di legge, circolari esplicative, evoluzione delle conoscenze in relazione, soprattutto, alle varianti) e quindi attualizzare le regole di sicurezza contro l'epidemia e semplificarne l'applicazione per le imprese, superando previsioni non più attuali ed in contrasto con leggi e circolari sopravvenute. Viene tuttavia confermata l'impostazione e la struttura del Protocollo originario dello scorso anno.

Quanto alla efficacia del Protocollo si evidenzia che lo stesso, una volta sottoscritto, dovrà essere recepito in un atto normativo o regolamentare, secondo le scelte politiche che verranno fatte. Fino a tale momento, quindi, resta pienamente in vigore il Protocollo nel testo precedente e richiamato dal DPCM del 2 marzo 2021.

Si evidenziano i passaggi di novità rispetto il Protocollo condiviso del 2020 secondo la lettura di CONFINDUSTRIA.

Covid19 rischio biologico generico,	<p>Viene confermato, che il Covid19 "rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.</p> <p><i>IL protocollo contiene, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria".</i> Pertanto, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l'aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).</p>
lavoro agile o da remoto strumento precauzionale prioritario di distanziamento	nelle considerazioni generali viene evidenziato il richiamo al massimo uso, ove possibile, del lavoro agile o da remoto (anche per le attività professionali). Questa modalità organizzativa resta, quindi, lo strumento precauzionale prioritario di distanziamento. Si tratta di una sottolineatura importante che potrà supportare la richiesta di ulteriore conferma del regime agevolato per lo smart work.
Obbligo di mascherina chirurgica nei in cui ci sia condivisione di spazi	è previsto l' uso della mascherina chirurgica in ogni situazione in cui ci sia condivisione di spazi. Questa innovazione avvicina il Protocollo al vigente DPCM e segue le circolari che, nel 2021, hanno evidenziato la maggiore diffusività e contagiosità delle varianti, supportando così l'incremento dei livelli di sicurezza. L'uso della mascherina resta, ovviamente, escluso nelle situazioni:

	<ul style="list-style-type: none"> • di isolamento delle persone, quindi negli uffici occupati da un solo lavoratore • quando il distanziamento è tale da assicurare l'isolamento, come già previsto all'art. 1, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021. <p>Va ricordato, inoltre, che neppure la vaccinazione comporta l'abbandono degli strumenti precauzionali ai quali siamo ormai abituati (distanziamento, mascherina, igiene), il che conferma l'esigenza di un loro rispetto corretto, diffuso e costante, negli ambienti di vita e di lavoro.</p> <p>In conclusione la previsione nel nuovo Protocollo di misure di sicurezza stringenti (in particolare, il maggior diffusione dell'uso della mascherina) consegue soprattutto alla presenza delle varianti, la cui virulenza appare acuire il rischio di contagio (o, addirittura, in alcune ipotesi, limitare l'efficacia del vaccino).</p>
<p>Tipo di mascherina da utilizzare in azienda</p>	<p>la mascherina da utilizzare è quella chirurgica, salve le ipotesi in cui i rischi specifici, indipendentemente dalla situazione emergenziale, importino già l'uso di DPI differenti (FFP2 o FFP3).</p> <p>Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento,</p>
<p>Rientro in azienda lavoratori con pregressa infezione</p>	<p>Con espresso richiamo alla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, il Protocollo disciplina le modalità di rientro in azienda dei lavoratori con pregressa infezione da Covid19 che possono essere di tre tipologie:</p> <p>a) casi positivi asintomatici, ossia i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2- rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).</p> <p>b) I casi positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, - rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).</p> <p>c) casi positivi a lungo termine, il Protocollo - assumendo espressamente una posizione differente da quella della circolare richiamata - prevede che "i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale</p>

	<p>In tutte le tre ipotesi sopra indicate, i lavoratori potranno rientrare in azienda sempre e solamente con tampone negativo e <u>che, quindi, il personale ancora positivo al test risulterà ancora in malattia.</u></p>
<p>Prescrizione per specifiche attività produttive</p>	<p>Il Protocollo introduce il riferimento all'allegato IX del vigente DPCM 2/03/2021 che regola le misure di sicurezza per evitare situazioni di affollamento e di contagio ed è riferito a specifiche attività produttive, sul quale occorre svolgere alcune considerazioni.</p> <p>L'estensione si riferisce esclusivamente alle attività produttive che rientrino nelle ipotesi previste dall'allegato IX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ristorazione, • attività turistiche – • stabilimenti balneari e spiagge, • attività ricettive, • servizi alla persona - acconciatori, estetisti e tatuatori, • commercio al dettaglio, • commercio al dettaglio su aree pubbliche - mercati e mercatini degli hobbisti, • uffici aperti al pubblico, • piscine, • palestre, • manutenzione del verde, • musei, archivi e biblioteche, • noleggio veicoli e altre attrezzature, • formazione professionale, • cinema e spettacoli dal vivo, • parchi tematici e di divertimento, • strutture termali e centri benessere • congressi e grandi eventi fieristici, • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse discoteche. <p>Le attività produttive che non rientrano già nella disciplina dall'allegato IX non dovranno quindi tener conto di detta estensione, che è giustificata dal fatto che in alcune situazioni (centri commerciali, supermercati, etc.) possono verificarsi occasioni di eccesso di afflusso di persone: la disposizione mira, quindi, ad estendere a queste particolari ipotesi la specifica disciplina già presente nel DPCM.</p>
<p>Trasferte</p>	<p>Il Protocollo dispone che <i>“in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”</i>.</p> <p>Viene così superata formalmente ogni limitazione alle trasferte e viene richiamato il principio generale della ovvia considerazione del contesto pandemico nel programmare la trasferta.</p>
<p>Corsi di formazione sicurezza</p>	<p>Riprendendo quanto stabilito dal DPCM del 2 marzo 2021, art 25/VII° co. il Protocollo dispone che <i>sono consentiti in presenza ..., i corsi di formazione da effettuarsi in materia, salute e sicurezza, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”</i>.</p>

	<p>La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l'aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento. Questo anche in considerazione del progressivo ritorno alla normalità delle attività produttive</p>
<p>Visita di rientro in caso di pregressa ospedalizzazione</p>	<p>in tema di riammissione al lavoro superando la contraddizione tra il testo previgente del protocollo e la circolare n. 14915 del 29 settembre 2020, il nuovo Protocollo prevede ora espressamente che la visita al rientro è prevista <i>“per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero”</i>.</p> <p>La disposizione prevede dunque la visita al rientro solamente in caso di pregressa ospedalizzazione, ed appare, quindi, limitata rispetto alla portata generale che ispirava la originaria previsione del Protocollo. Se, da un lato, la precisazione sembra sollevare l'azienda da un onere di accertamento nelle ipotesi presumibilmente “minori” (asintomatici, assenza di gravità, assenza di ricovero ospedaliero), dall'altro introduce questioni afferenti alla privacy (il datore di lavoro può non sapere se la persona è stata ospedalizzata) e non supera (dal momento che non la esclude espressamente) la possibilità di effettuare sempre e comunque la visita al rientro e non solamente nelle ipotesi di pregresso ricovero ospedaliero. E' rimessa alla valutazione del medico competente l'opportunità di effettuare le visite al rientro anche nelle ipotesi diverse da quelle indicate dalla circolare e dal Protocollo.</p>

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).